

REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/83 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per il glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 497 250 ECU; che in data 29 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 maggio 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.04 C ex I (codice Nimexe : 29.04-61)	Glicole etilenico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.